



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 524	di data 29/11/22

**Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa (da ora legge);

visto il regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i. (da ora regolamento);

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

richiamato l'art. 5, comma 4, della citata legge n. 15/2005 ove è previsto che, in casi straordinari di urgente necessità, gli alloggi di cui al comma 1 sono messi a canone sostenibile a disposizione da I.T.E.A. S.p.A., in via temporanea e secondo quanto previsto dalla convenzione con gli enti locali, a soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica previsti dal comma 2, lettere c), c ter) e c quater), individuati dagli enti locali medesimi, prescindendo dalle graduatorie previste dal comma 1;

visto l'art. 26 del regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005, ove sono elencati i casi straordinari di urgente necessità in presenza dei quali i nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica di cui all'art. 4, prescindendo dalla presenza o dalla collocazione nella graduatoria di cui all'art. 7, possono presentare domanda di locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile;

vista la deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n. 56 con la quale si sono da ultimo approvati i criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del regolamento di

pagina 1/3

esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i. sul Territorio Val d'Adige (da ora *criteri*);

vista la graduatoria delle domande di alloggio temporaneo valide al 30 giugno 2022 approvata con propria determinazione 22.07.2022 n. 57/295;

atteso che il nucleo del soggetto di cui all'Allegato 1 che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento era inserito nella graduatoria delle domande di alloggio temporaneo valide al 30 giugno 2022 alla posizione n. 3 con punti 52,2;

considerato che, risultando il nucleo del soggetto di cui all'Allegato 1 in posizione utile, nella suddetta graduatoria, allo stesso è stata proposta, con nota di data 21.09.2022, prot. 261760, la locazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica, idoneo per dimensioni secondo quanto previsto all'art. 10 del Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica e all'Allegato 2) del medesimo Regolamento;

considerato che in attesa della notifica della proposta dell'alloggio il soggetto di cui all'Allegato 1 è stato inserito anche nella graduatoria delle domande di alloggio temporaneo valide al 30 settembre 2022 alla posizione n. 3 con punti 52,2;

atteso che il soggetto di cui all'Allegato 1 ha rinunciato alla locazione dell'alloggio offerto con nota di data 14.11.2022, prot. 313693 per le motivazioni ivi contenute;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di data 04.04.2022, n. 79, che disciplina modalità e criteri per la presentazione e la valutazione delle domande di locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità ed in particolare l'allegato A);

visto l'articolo n. 3. del sopra richiamato Allegato A) che prevede che il rifiuto dell'alloggio proposto comporti l'esclusione dalla graduatoria di cui al punto n. 2 per un anno salvo che il rifiuto non sia adeguatamente motivato in considerazione dei gravi disagi che l'accettazione può comportare per il nucleo familiare;

considerato che le ragioni addotte a giustificazione della rinuncia nella nota sopra richiamata, non evidenziano un grave disagio;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'esclusione di un nominativo dalla graduatoria delle domande di alloggio temporaneo non comporta implicazioni finanziarie per il Comune di Trento;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. C\_L378/S005/306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

#### d e t e r m i n a

1. di escludere la domanda del soggetto di cui all'Allegato 1 che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, dalla graduatoria della domanda di locazione temporanea di alloggio di edilizia abitativa pubblica;
2. di dare atto che il soggetto di cui all'Allegato 1, potrà presentare una nuova domanda di locazione temporanea di alloggio di edilizia abitativa pubblica ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della L.P. 15 del 2005, trascorso un anno dalla data di rinuncia dell'alloggio proposto;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato;
4. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1)

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Cristina Degasperì

Trento, addì 29/11/22